

Equitalia: da oggi 60 giorni per chiedere la rateizzazione delle cartelle

In vigore la legge di conversione del d.l. enti locali pubblicata ieri in Gazzetta. In allegato il testo e il modello dell'istanza



di Marina Crisafi - Al via i 60 giorni a disposizione dei contribuenti per chiedere la rateizzazione delle cartelle Equitalia. E' stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, infatti, per entrare subito in vigore, la legge di conversione del decreto legge enti locali, che concede ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti di essere nuovamente ammessi alla procedura agevolata.

La nuova rateizzazione

Nello specifico, tutti coloro che erano decaduti, al 1° luglio scorso, dalla rateizzazione potranno essere riammessi alla procedura, ottenendo un piano di rientro fino a un massimo di 72 rate mensili "fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore" già precedentemente approvati (qui sotto allegato il modello dell'istanza). Gli interessati dovranno presentare richiesta entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto e sarà riammesso anche chi, per i mancati pagamenti pregressi, è decaduto dal beneficio entro l'1 luglio 2016.

La possibilità è concessa per importi fino a 60mila euro e anche se "all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate".

I contribuenti che accedono a questa seconda "chance", tuttavia, decadranno definitivamente se non pagano 2 rate, anche non consecutive.

Le altre novità della legge

La nuova legge, si ricorda, contiene anche numerose altre misure. A partire dalla sospensione, fino al 31 dicembre 2016, dell'addizionale comunale che ha aumentato la tassa di imbarco di 2,5 euro, sino all'autorizzazione "in via eccezionale all'assunzione nei vigili del fuoco di 193 unità, passando per la proroga delle concessioni balneari fino al 2020.

Con l'entrata in vigore della legge si apre, inoltre, la strada ai risarcimenti alle vittime del disastro ferroviario avvenuto in Puglia lo scorso 12 luglio e alla riscossione coatta per chi non paga i biglietti dei mezzi di trasporto locali, che vedrà arrivare a casa una cartella come quella di Equitalia, comprensiva di sanzioni e mora per il mancato pagamento.

Forze armate e istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001

Spunti offerti dalla sentenza del Tar Torino n. 1744 del 4 dicembre 2015



Avv. Francesco Pandolfi - Anche all'interno delle **Forze Armate** lo svolgimento della **funzione di genitore** appare, almeno sulla carta, protetta da note regole di livello comunitario e costituzionale.

Questo è il principio di fondo.

Stando quindi alla chiara lettera dell'art. 42 bis D. Lgs. 151/01, l'istanza inoltrata da un militare per chiedere l'assegnazione temporanea ad un'altra sede di servizio al fine di svolgere la funzione

genitoriale di **assistenza ed educazione del figlio minore** (ricorrendo alcuni presupposti), non dovrebbe incontrare particolari ostacoli.

Invece non è così o, per lo meno, non è così semplice.

Per il dipendente, incontrare il favore dell'amministrazione di appartenenza è un vero e proprio percorso a ostacoli: infatti in molte occasioni egli si ritrova a valutare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per cercare di contrastare il rigetto alla propria motivata domanda di assegnazione.

Perché accade questo?

Cerchiamo di capire, in sintesi, **quando l'Amministrazione sbaglia** nel rigettare questo particolare tipo di domanda.

Le ragioni del diniego

L'**art. 42 bis** in commento prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

Ora, se questo è il presupposto normativo, è semplice arrivare a dire che laddove non ricorrano le condizioni cui è subordinato l'assenso alla richiesta, scatterà in "automatico" il rigetto per il dipendente.

Ma se focalizziamo un attimo la nostra attenzione sulla parola "automatico", ci accorgiamo che proprio nelle risposte amministrative automatiche, cioè date tipo ciclostile, si annida il vizio dell'atto e, in ultima analisi, il provvedimento errato.

Quali sono allora le frasi testuali ricorrenti che, trascritte dall'amministrazione sul diniego, devono insospettire l'interessato all'assegnazione temporanea?

Le frasi sospette

Le frasi sospette più ricorrenti nei provvedimenti di rigetto sono queste:

"Sede richiesta, al momento non presenta precipue esigenze di alimentazione nell'incarico posseduto dall'interessato ovvero non prevedono tale incarico nell'ambito delle posizioni elencate dalle vigenti tabelle organiche".

"Particolare stato di grave sottoalimentazione nell'incarico presso l'unità di appartenenza non consente al momento sottrazione di personale".

Oltre a queste è evidente che altre frasi, magari costruite diversamente ma di analogo contenuto, rientrano benissimo nell'insieme delle "frasi fatte" prive di una reale motivazione e messe lì senza una vera istruttoria.

In definitiva: prendendo spunto dalla sentenza del Tar di Torino n. 1744 del 4 dicembre 2015, per capire se la frase inserita è vuota di significato (e, per l'effetto, il rigetto dell'istanza è immotivato) basta rispondere a questa domanda: quale istruttoria è stata condotta dall'amministrazione per giungere ad un motivato diniego?

Se la risposta data dal militare richiedente è: "nessuna" oppure "scarsa", allora è opportuno valutare il ricorso per impugnare il diniego.

Cosa fare in questi casi

Ricorrere al Magistrato amministrativo e chiedere l'annullamento del provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/01: questo implicherà, in caso di accoglimento della domanda, l'obbligo dell'amministrazione di riesaminare motivatamente l'istanza del ricorrente attraverso l'utilizzo di 3 criteri guida:

- 1) garanzia per l'interessato di poter partecipare attivamente al procedimento,
- 2) verifica dell'esistenza dei presupposti voluti dalle norme di settore,
- 3) bilanciamento reale delle esigenze private con quelle dell'amministrazione.

Parcheggio in doppia fila: è violenza privata

La previsione del codice della strada e il punto della giurisprudenza



di Lucia Izzo - Lo stop in doppia fila è ormai una pratica consolidata: quando la fretta non consente di cercare un parcheggio nelle vicinanze oppure tutti i posti disponibili sono occupati, la scelta "migliore" sembra essere quella della sosta, anche momentanea, lì dove non sarebbe concesso.

Una pratica sanzionata costantemente dagli operatori della polizia stradale, ma che potrebbe costare più di una rimozione forzata e di una contravvenzione.

L'art. 158, comma 2, lett. c) del Codice della Strada, infatti, vieta la sosta in seconda fila (salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli) e prevede una sanzione amministrativa da euro 24 a euro 97 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 168 per i restanti veicoli. L'art. 159, invece, legittima gli agenti di polizia alla rimozione forzata qualora la sosta vietata costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione.

Inoltre, per la giurisprudenza, l'atteggiamento del trasgressore che in doppia fila blocca la manovra alle altre autovetture regolamentate parcheggiate, è idoneo a integrare il reato di violenza privata, così come qualunque atteggiamento di ostacolo all'accesso o all'uscita provocato dal "parcheggio selvaggio" del veicolo.

La Corte di Cassazione, con una sentenza del 4 luglio 2005 n. 24614, aveva già precisato che il reato previsto dall'art. 610 c.p. doveva ritenersi integrato in base ad ogni condotta idonea a costituire una coazione della parte offesa: la condotta attiva, per cui è stata confermata la condanna del trasgressore nel caso di specie, era consistita nell'aver costui parcheggiato la propria autovettura in modo da bloccare quella della parte offesa e nel rifiuto dell'invito a spostarla; da qui la coazione subita dalla parte offesa, costretta a un comportamento non liberamente voluto.

Un principio confermato anche dalla quinta sezione penale nella sentenza n. 32720/2014 (per approfondimenti: Cassazione. L'auto parcheggiata blocca l'uscita? È reato di violenza privata): per gli Ermellini, commette reato di violenza privata colui che ostruisce con il proprio veicolo l'unica via di uscita da un fondo, o meglio, colui che fa questo con il preciso intento (dolo) di impedire la libera uscita dallo stesso. Giusta la condanna, pertanto, nei confronti dell'automobilista che aveva bloccato con il proprio fuoristrada l'unico passaggio che permetteva di uscire dal fondo per bloccare colui che, secondo l'imputato, stava illecitamente arando un fondo di sua proprietà.

Stessa sorte è toccata ad un uomo che aveva parcheggiato in malo modo innanzi a un fabbricato, bloccando alle altre autovetture ogni via d'uscita. Per la Cassazione, sentenza n. 48346/2015,

l'elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata "si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione" (per approfondimenti: *Commette reato chi parcheggia bloccando altre auto. Parola di Cassazione!*).

I principi stabiliti dalla Suprema Corte hanno trovato applicazione in numerose pronunce di merito: ad esempio, con la decisione n. 2006/2014 il Tribunale di Taranto ha confermato la condanna ex art. 610 c.p. nei confronti di un condomino che, a seguito di liti con altri proprietari, aveva "dimenticato" la propria vettura per ben due giorni innanzi al garage di un altro inquilino impedendogli il libero utilizzo della sua proprietà privata.

Punito anche un conducente, condannato dal Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 27962/2013 a causa del parcheggio in seconda fila sulla strada pubblica, in maniera tale da impedire l'uscita dal parcheggio di un altro conducente, regolarmente posizionato sulle strisce a bordo carreggiata. Una condanna a cui si è aggiunto un risarcimento danni per la perdita di tempo procurata al titolare del veicolo.

Nell'indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità si innesta, inoltre, una recente pronuncia della Corte d'Appello di Palermo, sentenza 22 febbraio 2016, n. 648, che ha confermato la condanna nei confronti di un uomo, che aveva più volte parcheggiato la propria autovettura nell'unica stradina di accesso impedendo alla parte offesa di raggiungere la propria abitazione (per approfondimenti: *Parcheggi: bloccare un'altra auto è reato*).

Per i giudici della Corte, risulta provato il delitto di violenza privata, nelle sue componenti oggettive e soggettive, poiché non è richiesto, per la sua configurabilità, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo.

Insulti alla guida: non più reato ma si rischia una contravvenzione

L'ingiuria al volante, dopo la depenalizzazione, fa comunque scattare una sanzione amministrativa fino a ottomila euro



di Lucia Izzo - Quando si è alla guida basta poco per tramutare il nervosismo in una reazione "verbalmente" violenta nei confronti degli altri utenti della strada. Non è affatto raro tra gli automobilisti rivolgersi epiteti e gesti inequivocabili: secondo un'indagine che Facile.it ha commissionato a mUp Research, il numero degli automobilisti coinvolti nelle liti su strada sfiora i 20,9 milioni, mentre chi ha discusso lo ha fatto mediamente per 2,5 volte facendo scaturire in totale quasi 51 milioni di litigi.

Basta poco per far scattare il gestaccio o la parolaccia e gli eventi che fanno spazientire sono tra i più disparati: per il 32% degli intervistati a far "scattare la scintilla" è il mancato rispetto della precedenza, oppure le manovre rischiose e pericolose messe in atto dagli altri utenti della strada, come rivela il 27% degli intervistati. Anche i pedoni imprudenti e distratti contribuiscono a spazientire gli automobilisti, magari attraversando la strada senza guardare, come indica il 25% del campione.

A queste cause scatenanti se ne aggiungono molte altre, ad esempio parcheggi in doppia fila o un veicolo che ostruisce la carreggiata, sorpasso a destra, insulti ricevuti, uso del clacson a sproposito e anche l'occupazione di un parcheggio per cui si era in attesa.

Una ricerca effettuata un paio d'anni fa dal Centro Studi e Documentazione Direct Line, la maggiore compagnia assicurativa online, ha chiesto direttamente agli italiani contro chi viene sfogato lo stress da volante e come si reagisce in caso di insulti.

Dall'indagine appare evidente come la tendenza comune sia quella di rivolgersi direttamente al conducente: il 67% degli intervistati rivela di essere stato oggetto diretto di insulti da parte di altri automobilisti, mentre un 28% evidenzia commenti rivolti a coloro che hanno concesso la patente ("ma chi ti ha dato la patente!") e un 11% conferma che anche mamme e sorelle sono spesso prese di mira dai guidatori arrabbiati.

Per quanto riguarda, invece, la risposta all'insulto, il 53% degli intervistati sostiene di reagire con indifferenza e non rispondere alle provocazioni, mentre il 47% rivela come sia difficile rimanere impassibili e sceglie di rispondere per le rime.

Ciononostante, è errato pensare che questo malcostume sia in realtà una pratica civile e tollerabile. Non di rado, infatti, l'insulto al volante ha raggiunto le aule dei Tribunali e addirittura quelle della Corte di Cassazione. Il reato ascritto all'insultatore è quello d'ingiuria, recentemente depenalizzato come illecito amministrativo, che tuttavia è idoneo a far scattare una sostanziosa multa a carico del colpevole.

Al'art. 4 del D.Lgs. 7/2016, il legislatore ha previsto che "*Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila*" chi "*offende l'onore o il decoro di una persona presente*".

Tuttavia, prosegue la legge *"se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori"* aggiungendo che non è sanzionabile chi ha commesso il fatto *"nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso"*.

Meglio fare attenzione quindi, cercando di mantenere la calma, perché un "vaffa" o un "dito medio" potrebbero costare davvero caro.